

COMUNE DI RIMINI

- Segreteria Generale -

DELIBERAZIONE ORIGINALE DI CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N. : 52 del 26/05/2022

Oggetto : APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI PER L'ANNO 2022

L'anno duemilaventidue , il giorno ventisei del mese di Maggio , alle ore 18:52 , con la continuazione nella sala consiliare del Comune di Rimini, previo avviso scritto notificato ai sensi e nei termini di legge a ciascun Consigliere, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta di 1^ convocazione.

Per la trattazione dell'argomento all'oggetto indicato, risultano presenti:

	Consiglieri Comunali	Pres./Ass,		Consiglieri Comunali	Pres./Ass,
1	Sadegholvaad Jamil	Presente	18	Marchioni Elisa	Presente
2	Angelini Matteo	Assente	19	Messori Ilaria	Presente
3	Barilari Annamaria	Presente	20	Murano Brunori Stefano	Assente
4	Bellucci Andrea	Assente	21	Neri Giuseppe	Presente
5	Cancellieri Luca	Presente	22	Pari Andrea	Presente
6	Carminucci Edoardo	Presente	23	Pasini Luca	Assente
7	Casadei Giovanni	Presente	24	Petrucci Matteo	Presente
8	Ceccarelli Enzo	Presente	25	Ramberti Samuele	Presente
9	Corazzi Giulia	Presente	26	Renzi Gioenzo	Presente
10	De Leonardis Daniela	Presente	27	Soldati Serena	Presente
11	De Sio Luca	Presente	28	Spina Carlo Rufo	Assente
12	Di Natale Barbara	Presente	29	Tonti Marco	Presente
13	Guaitoli Manuela	Presente	30	Zamagni Giuliano	Presente
14	Lari Michele	Presente	31	Zamagni Marco	Presente
15	Lisi Gloria	Assente	32	Zilli Filippo	Assente
16	Marcello Nicola	Presente	33	Zoccarato Matteo	Presente
17	Marchei Loreno	Presente			

Totale presenti n. 26 - Totale assenti n. 7

Presiede Giulia Corazzi nella sua qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO .

Partecipa Dott.ssa Diodorina Valerino in qualità di Segretario Generale .

In conformità a quanto previsto dall'art. 53, commi 1/bis e 1/ter del Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale, la seduta si è svolta con sistema di videoconferenza "Collaborate Space", che consente il riconoscimento di tutti i partecipanti, tramite la partecipazione del Presidente del Consiglio, di tutti i Consiglieri presenti, del Segretario Generale collegati in presenza dalla sala del Consiglio, esclusi i Consiglieri: Di Natale, Lari, Marcello e Neri collegati da remoto.

OGGETTO: Approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2022.

La Presidente del Consiglio Corazzi, vista la proposta di delibera consiliare n. 66 del 06/05/2022, presentata dalla Giunta Comunale al Consiglio, la pone in trattazione nel testo di seguito trascritto;

"OGGETTO: Approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2022.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che l'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), ha istituito a decorrere dal 01/01/2014 la IUC (Imposta Unica Comunale), che si componeva dell'IMU (Imposta Municipale Propria), della TASI (Tributo Servizi Indivisibili) e della TARI (Tassa sui Rifiuti);

PRESO ATTO dell'articolo 1, comma 738, Legge n. 160 del 27.12.2019 secondo cui "A decorrere dall'anno 2020, l'Imposta Unica Comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);"

VISTI:

- *i commi da 641 a 705 dell'art. 1, della Legge n. 147/2013, che nell'ambito della precedente disciplina della IUC contengono la specifica fattispecie della TARI, in particolare i commi 682 e 702 sulla potestà regolamentare ed il comma 683, dell'art. 1 della L. n. 147/2013 che recita:
683. "Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia...";*
- *l'art. 3, comma 5-quinquies del D.L. n. 228 del 30.12.2021 (cd. decreto "Milleproroghe"), convertito nella Legge n. 15 del 25.02.2022, che recita: "A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno";*
- *l'art. 44, comma 11, del cd. decreto "Aiuti", in base al quale, ogni qual volta il termine per l'approvazione dei bilanci di previsione venga posticipato oltre il 30 aprile, le scadenze per approvare i piani finanziari del servizio di gestione rifiuti, le tariffe e i regolamenti della TARI verranno allineate con quelle dei preventivi;*
- *l'art. 3, commi 5-sexiesdecies del medesimo decreto "Milleproroghe" che ha disposto la proroga al 31 maggio 2022 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali;*

- *il comma 654, dell'art. 1, della Legge n. 147/2013 stabilisce in ogni caso che con le tariffe TARI deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del D.Lgs. n. 36 del 13.01.2003, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;*

CONSIDERATO, in materia di disciplina del metodo tariffario sui rifiuti:

- *il combinato disposto dell'art. 1, comma 651, della citata Legge n. 147/2013 e del D.P.R. n. 158 del 27.04.1999 "Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani" ed in particolare l'art. 8 che disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti e la determinazione delle tariffe;*
- *l'art.1, comma 527 e ss, Legge n. 205 del 27.12.2017, che con decorrenza 01.01.2018 ha attribuito alla ridenominata Autorità di Regolazione per l'Energia, Reti e Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e di controllo in materia di servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani e di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio "chi inquina paga";*
- *la delibera di ARERA n. 443/2019/R/RIF del 31.10.2019 ad oggetto: "Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021" e contenente la regolazione del metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei rifiuti (MTR);*
- *la delibera di ARERA n. 444/2019/R/RIF del 31/10/2019 ad oggetto "Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati";*
- *la delibera di ARERA n. 363/2021/R/RIF del 03.08.2021 ad oggetto "Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025" che reca le disposizioni aventi ad oggetto la determinazione delle entrate tariffarie per l'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dei singoli servizi che li compongono, e trova applicazione per le annualità 2022-2023-2024-2025;*
- *la delibera di ARERA n. 15/2022/R/RIF del 18.01.2022 ad oggetto "Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani";*

OSSERVATO che:

- *ARERA opera in forza della disposizione generale di cui all'art. 1, comma 1, della L. n. 481/95, secondo la quale l'Autorità deve perseguire, nello svolgimento delle proprie funzioni, "la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, (...) nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori (...);*
- *all'Autorità, il citato art. 1, comma 527, della L. n. 205/17, "al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull'intero territorio nazionale nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli*

obiettivi economico-finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonché di garantire l'adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa europea”, ha assegnato funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati, precisando che tali funzioni sono attribuite “con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria (da € 2.500 a € 155 milioni), stabiliti dalla legge 481/95”;

- la medesima disposizione, inoltre, ha espressamente attribuito all'Autorità anche specifiche funzioni di regolazione e controllo, in materia di:
 - a) “predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio ‘chi inquina paga’” (lett. f);
 - b) “approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento” (lett. h);
 - c) “verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi” (lett. i);

RILEVATO che nell'art. 6 della Delibera n. 443/2019, così come integrata dalla delibera ARERA n. 238/2020, l'Autorità disciplina la procedura di approvazione del Piano economico finanziario (PEF), prevedendo il coinvolgimento di tre soggetti:

1. Gestore: predispone annualmente, per la parte di propria competenza e secondo quanto previsto dal MTR, il Piano economico finanziario e lo trasmette all'Ente Territorialmente Competente, corredato da una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante, di veridicità dei dati trasmessi e una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica e i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili;
2. Ente Territorialmente Competente (ETC): verifica e valida, sotto il profilo di completezza, della coerenza e della congruità, le informazioni e i dati ricevuti dai gestori, necessari per l'elaborazione del Piano economico finanziario, nonché definisce i parametri /coefficienti di sua competenza (ad es. fattori di sharing, numero di rate per i conguagli, coefficienti di recupero produttività X, il coefficiente previsto di miglioramento della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti (QL), il coefficiente per la valorizzazione del perimetro gestionale (PG), elabora il Piano economico finanziario definitivo e lo trasmette ad ARERA entro 30 gg. dalla validazione;
3. ARERA: approva il PEF, con o senza modificazioni, verificando la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa;

RICHIAMATO l'art. 7 della deliberazione ARERA n. 363/2021, il quale disciplina la “procedura di approvazione” del Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo che:

- ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, il gestore predispone il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente;

- *il piano economico finanziario è soggetto ad aggiornamento biennale secondo la procedura di cui al successivo art. 8, ed è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati;*
- *l'Ente territorialmente competente, o un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti, valida le informazioni fornite dal gestore medesimo e le integra o le modifica secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio (la procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario); in seguito, assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario per il periodo 2022-2025 entro 30 giorni dall'adozione ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento per l'approvazione della TARI riferita all'anno 2022;*
- *l'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente, approva; in caso di approvazione con modificazioni, l'Autorità ne disciplina all'uopo gli effetti alla luce della normativa vigente, con particolare riferimento alla tutela degli utenti, tenuto conto dell'efficacia delle decisioni assunte dagli organismi competenti e delle misure volte ad assicurare la sostenibilità finanziaria efficiente della gestione;*
- *fino alla citata approvazione da parte dell'Autorità, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente;*

ATTESO che l'art. 1.1 dell'MTR (Metodo Tariffario Rifiuti - allegato "A" alla Delibera ARERA 443/2019), definisce l'ETC come «l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente»;

TENUTO CONTO che, nel territorio in cui opera il Comune di Rimini, è presente e operante l'Ente di Governo dell'ambito, previsto ai sensi del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 (ossia ATERSIR - Agenzia di regolazione dei servizi pubblici locali ambientali, istituita con la Legge regionale dell'Emilia Romagna n. 23 del 23.12.2011, che tratta, in forma associata, le funzioni relative alla regolazione del Servizio Gestione Rifiuti Urbani e assimilati - raccolta, trasporto, avvio a recupero, smaltimento - oltre che del Servizio Idrico Integrato - acquedotto, fognatura e depurazione -, alla quale è stata attribuita, fra le altre, la competenza ad approvare i piani finanziari in materia di gestione dei rifiuti) il quale svolge le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019;

RICHIAMATO l'art. 4, comma 4.5, della deliberazione di ARERA n. 363/2021, in base al quale "In ciascuna annualità 2022, 2023, 2024 e 2025, a partire dalle entrate relative alle componenti di costo variabile e di quelle relative alle componenti di costo fisso individuate sulla base delle disposizioni di cui al MTR-2 e risultanti dal piano economico finanziario predisposto per le medesime annualità, sono definiti l'attribuzione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche e i corrispettivi da applicare all'utenza finale, secondo quanto previsto all'Articolo 6 del MTR-2";

RILEVATO che ATERSIR, con deliberazione del Consiglio d'Ambito del 17.05.2022 ha validato il PEF - Piano finanziario relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti del presente Comune -

periodo 2022-2025, in corso di pubblicazione e del quale si allega al presente atto la bozza anticipata in via informale, quale parte integrante e sostanziale (allegato A);

ESAMINATO il citato PEF 2022-2025 ed i relativi parametri che, ai sensi dei provvedimenti di ARERA, sono di competenza di ATERSIR, dal quale risulta per l'anno 2022 un costo complessivo di € 41.915.747,86 al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile;

RITENUTO, per quanto sopra, di prendere atto del PEF 2022-2025, validato dall'Ente di Governo dell'Ambito e che ATERSIR provvederà alla trasmissione del medesimo ad ARERA, insieme ai relativi allegati, come previsto dall'art. 7 della deliberazione ARERA n. 363/2021, ai fini della successiva approvazione;

VISTO l'art. 1.4 della determinazione n. 2/2020 di ARERA, in base al quale, al totale dei costi del PEF, possono essere sottratte le seguenti entrate, quando disponibili:

- il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali, ai sensi dell'art. 33 bis del D.L. 248/2007;
- le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;
- le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;
- le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente;

CONSIDERATO che il Piano finanziario costituisce il presupposto per la determinazione delle tariffe TARI 2022 e che, nel rispetto del richiamato art. 1.4 della determinazione n. 2/2020, si prevede di applicare le seguenti detrazioni per un totale di € 244.114,15:

- € 116.114,15, a titolo di contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali, ai sensi dell'art. 33 bis del D.L. 248/2007, atteso sulla base del contributo del 2021;
- € 128.000,00 da entrate da recupero evasione;

PRESO ATTO che la previsione del capitolo 490 del bilancio 2022, comprensiva dell'importo di € 300.000 relativo alla TARI immobili comunali (finanziata con correlato capitolo di spesa del bilancio) e rideterminata in sede di variazione di bilancio approvata prima del presente atto, è pari ad € 41.671.633,71, essendo stata formulata sulla base del PEF dell'anno 2022 e tenendo conto delle detrazioni applicabili, come sopra indicato;

DATO ATTO, pertanto, che le entrate tariffarie per l'anno 2022, sulla base delle risultanze attuali, ammontano ad € 41.371.633,71, come sintetizzato nella tabella seguente e meglio dettagliato nella Relazione Tecnica (allegato B) che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione: ciò comporta una variazione rispetto alle tariffe applicate nell'anno precedente del 3,38%;

€ 41.915.747,86	-costo complessivo PEF 2022
€ 116.114,15	-contributo del MIUR
€ 128.000,00	-entrate da recupero evasione
€ 300.000,00	=TARI immobili comunali
€ 41.371.633,71	entrate tariffarie 2022

RITENUTO, quindi, di determinare per l'anno 2022 le tariffe della TARI, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate nell'allegato C della presente

deliberazione, formandone parte integrante e sostanziale, dando atto che nel caso l'ETC o ARERA richiedessero delle modifiche al suddetto PEF si dovrà, eventualmente, intervenire sull'articolazione tariffaria e che la modifica del quadro TARI potrà poi confluire in una variazione di bilancio, nelle forme ordinarie previste dal TUEL;

TENUTO CONTO, ai fini della determinazione delle tariffe, che:

- *è stato applicato il metodo semplificato, facendo riferimento ai commi 651-652 della Legge 147/2013 ed, in particolare, utilizzando i dati di produzione dei rifiuti derivanti dall'Osservatorio, citato nella Relazione Tecnica;*
- *le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la classificazione approvata con regolamento comunale;*
- *la tariffa è composta in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, determinato in base al sistema previsto dal nuovo metodo tariffario (MTR-2) imposto da ARERA, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi efficienti di investimento e di esercizio;*
- *la tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività;*

RILEVATO che, secondo quanto previsto dall'art. 24, comma 4, del vigente Regolamento per l'applicazione della Tassa sui rifiuti (TARI), come modificato con delibera di C.C. n. 41 del 28.04.2022, per l'anno 2022, la scadenza della prima rata o della rata unica è stata fissata al 16 luglio, fermo restando il 30 settembre e 16 dicembre per il pagamento delle successive;

RICHIAMATO il D.L. 34/2019 (Decreto Crescita), art. 15-bis: "Efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali", che integra l'art. 13, commi 15 e 15 bis, del D.L. 201/2011 in materia di TARI;

DATO ATTO che responsabile del procedimento è la Dott.ssa Ivana Manduchi – Dirigente del Settore Risorse Tributarie;

VISTO il parere di regolarità tecnica favorevole, espresso dal Dirigente del Settore Risorse Tributarie, Dott.ssa Ivana Manduchi, ai sensi degli artt. 49, 1° comma e 147 bis, 1° comma D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla proposta di deliberazione di cui trattasi e dato atto che la stessa è stata sottoposta al Responsabile del Servizio Economico Finanziario (Settore Ragioneria generale), ai sensi dell'art. 4 del vigente Regolamento di contabilità, allegato al presente atto;

VISTO il parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario (Settore Ragioneria generale) Dott. William Casanova, in ottemperanza agli artt. 49, 1° comma e 147 bis, 1° comma del D.Lgs. n. 267/2000, allegato al presente atto;

RICHIAMATA la propria competenza ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. e) del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il parere espresso in data 17.05.2022 dalla I' e V' Commissione Consiliare riunite in seduta congiunta;

ACQUISITO il parere di legittimità del Segretario Comunale, ai sensi dell'art. 5 comma 3 del Regolamento sui controlli interni adottato con deliberazione di C.C. n. 4 del 24.01.2013;

D E L I B E R A

1. **DI PRENDERE ATTO** del PEF Piano finanziario dei costi del servizio integrato di gestione dei rifiuti per il periodo 2022-2025, validato da ATERSIR, quale Ente di Governo dell'Ambito ed elaborato secondo il MTR-2 (di cui all'allegato "A" alla Delibera ARERA 363/2021), in corso di pubblicazione e del quale si allega al presente atto, quale parte integrante e sostanziale (allegato A), la bozza anticipata in via informale, che espone un costo complessivo di € 41.915.747,86;
2. **DI DARE ATTO** che ATERSIR provvederà alla trasmissione del medesimo PEF ad ARERA insieme ai relativi allegati, come previsto dall'art. 7 della deliberazione ARERA n. 363/2021, ai fini della successiva approvazione;
3. **DI PRENDERE ATTO** che la previsione del capitolo 490 del bilancio 2022, comprensiva dell'importo di € 300.000 relativo alla TARI immobili comunali (finanziata con correlato capitolo di spesa del bilancio) e rideterminata in sede di variazione di bilancio approvata precedentemente al presente atto, è pari ad € 41.671.633,71, essendo stata formulata sulla base del PEF dell'anno 2022 e tenendo conto delle detrazioni applicabili, come sopra indicato;
4. **DI DARE ATTO**, altresì, che le entrate tariffarie per l'anno 2022, sulla base delle risultanze attuali, ammontano ad € 41.371.633,71, come sintetizzato nella tabella seguente e meglio dettagliato nella Relazione Tecnica (allegato B) che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione: ciò comporta una variazione rispetto alle tariffe applicate nell'anno precedente del 3,38%

€ 41.915.747,86	-costo complessivo PEF 2022
€ 116.114,15	-contributo del MIUR
€ 128.000,00	-entrate da recupero evasione
€ 300.000,00	=TARI immobili comunali
€ 41.371.633,71	entrate tariffarie 2022

5. **DI DETERMINARE** per l'anno 2022 le tariffe della TARI, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate nell'allegato C della presente deliberazione, formandone parte integrante e sostanziale, dando atto che nel caso l'ETC o ARERA richiedessero delle modifiche al PEF TARI si dovrà, eventualmente, intervenire sull'articolazione tariffaria e che la modifica del quadro TARI potrà poi confluire in una variazione di bilancio, nelle forme ordinarie previste dal TUEL;
6. **DI DARE ATTO** che:
 - con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal citato Piano Finanziario;
 - alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Rimini nella misura del 5%, di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992;

- secondo quanto previsto dall'art. 24, comma 4, del vigente Regolamento per l'applicazione della Tassa sui rifiuti (TARI), come modificato con delibera di C.C. n. 41 del 28.04.2022, per l'anno 2022, la scadenza della prima rata o della rata unica è stata fissata al 16 luglio, fermo restando il 30 settembre e 16 dicembre per il pagamento delle successive;
 - la presente deliberazione e copia del regolamento approvato saranno trasmessi, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 come modificato dal D.L. 34/2019, cd. "Decreto Crescita", al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre;
 - il Comune provvederà ad inviare ai contribuenti gli avvisi di pagamento secondo le indicazioni di ARERA contenute nella delibera n. 444/2019;
 - le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno efficacia dal 01.01.2022;
 - il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Ivana Manduchi, Dirigente del Settore Risorse Tributarie;
7. **DI DISPORRE** che il presente atto venga pubblicato all'Albo Pretorio on-line di questo Comune, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge 18.06.2009 n. 69;

IL CONSIGLIO COMUNALE

ATTESA L'URGENZA;

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000 n. 267."

-----*****-----

Dichiarata aperta la discussione si ha l'intervento dell'Ass. Magrini (Assessorato al Bilancio e Risorse Finanziarie, Politiche per la Sicurezza Urbana, Polizia Locale, Attività Economiche, Protezione Civile) per l'illustrazione dell'argomento.

La Presidente del Consiglio Corazzi pone quindi in votazione l'emendamento sostitutivo, prot. n. 176169 del 24/05/2022 presentato dal Sindaco alla proposta deliberativa così formulato:

1. nella prima pagina della proposta di delibera, all'inizio del terzo punto elenco del terzo capoverso "VISTI" si propone di sostituire la frase "l'art. 44, comma 11, del cd. Decreto "Aiuti"" con le parole "**l'art. 43, comma 11, del D.L. n. 50 del 17.05.2022 (cd. Decreto "Aiuti")**", al fine di riportare il riferimento normativo aggiornato definitivamente;
2. in fondo a pagina 4, nel penultimo capoverso, si propone di sostituire la data 17.05.2022 con quella del **24.05.2022**, al fine di riportare la data aggiornata definitivamente.

Esperita la votazione con modalità elettronica, il Consiglio Comunale approva l'emendamento con il seguente risultato:

Presenti Nr.	26
--------------	----

Votanti Nr.	26	
Favorevoli Nr.	19	Sindaco Sadegholvaad; Consiglieri: Barilari, Cancellieri, Carminucci, Casadei, Corazzi, De Leonardis, Di Natale, Guaitoli, Lari, Marchioni, Messori, Neri, Petrucci, Ramberti, Soldati, Tonti, Zamagni Giuliano e Zamagni Marco
Contrari Nr.	6	Consiglieri: Ceccarelli, De Sio, Marchei, Pari, Renzi e Zoccarato
Astenuti Nr.	1	Consigliere Marcello

I Cons. Di Natale, Lari, Marcello e Neri, poiché collegati da remoto, hanno espresso il loro voto in collegamento con chiamata nominale da parte del Segretario Generale.

Si omette la discussione, che risulta dalla registrazione della seduta.

Indi, la Presidente del Consiglio Corazzi, vista la proposta deliberativa sopra riportata e L'emendamento sopra votato, pone in votazione la proposta nella formulazione di séguito trascritta;

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che l'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), ha istituito a decorrere dal 01/01/2014 la IUC (Imposta Unica Comunale), che si componeva dell'IMU (Imposta Municipale Propria), della TASI (Tributo Servizi Indivisibili) e della TARI (Tassa sui Rifiuti);

PRESO ATTO dell'articolo 1, comma 738, Legge n. 160 del 27.12.2019 secondo cui *“A decorrere dall'anno 2020, l'Imposta Unica Comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);”*

VISTI:

- i commi da 641 a 705 dell'art. 1, della Legge n. 147/2013, che nell'ambito della precedente disciplina della IUC contengono la specifica fattispecie della TARI, in particolare i commi 682 e 702 sulla potestà regolamentare ed il comma 683, dell'art. 1 della L. n. 147/2013 che recita:
683. “Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia...”,
- l'art. 3, comma 5-quinquies del D.L. n. 228 del 30.12.2021 (cd. decreto “Milleproroghe”), convertito nella Legge n. 15 del 25.02.2022, che recita: *“A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno”*;
- l'art. 43, comma 11, del D.L. n. 50 del 17.05.2022 (cd. decreto “Aiuti”), in base al quale, ogni qual volta il termine per l'approvazione dei bilanci di previsione venga posticipato oltre il 30 aprile, le scadenze per approvare i piani finanziari del servizio di gestione rifiuti, le tariffe e i regolamenti della TARI verranno allineate con quelle dei preventivi;

- l'art. 3, commi 5-sexiesdecies del medesimo decreto "Milleproroghe" che ha disposto la proroga al 31 maggio 2022 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali;
- il comma 654, dell'art. 1, della Legge n. 147/2013 stabilisce in ogni caso che con le tariffe TARI deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del D.Lgs. n. 36 del 13.01.2003, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

CONSIDERATO, in materia di disciplina del metodo tariffario sui rifiuti:

- il combinato disposto dell'art. 1, comma 651, della citata Legge n. 147/2013 e del D.P.R. n. 158 del 27.04.1999 "Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani" ed in particolare l'art. 8 che disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti e la determinazione delle tariffe;
- l'art.1, comma 527 e ss, Legge n. 205 del 27.12.2017, che con decorrenza 01.01.2018 ha attribuito alla ridenominata Autorità di Regolazione per l'Energia, Reti e Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e di controllo in materia di servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani e di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio "chi inquina paga";
- la delibera di ARERA n. 443/2019/R/RIF del 31.10.2019 ad oggetto: "Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021" e contenente la regolazione del metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei rifiuti (MTR);
- la delibera di ARERA n. 444/2019/R/RIF del 31/10/2019 ad oggetto "Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati";
- la delibera di ARERA n. 363/2021/R/RIF del 03.08.2021 ad oggetto "Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025" che reca le disposizioni aventi ad oggetto la determinazione delle entrate tariffarie per l'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dei singoli servizi che li compongono, e trova applicazione per le annualità 2022-2023-2024-2025;
- la delibera di ARERA n. 15/2022/R/RIF del 18.01.2022 ad oggetto "Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani";

OSSERVATO che:

- ARERA opera in forza della disposizione generale di cui all'art. 1, comma 1, della L. n. 481/95, secondo la quale l'Autorità deve perseguire, nello svolgimento delle proprie funzioni, *"la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, (...) nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori (...)"*;

- all'Autorità, il citato art. 1, comma 527, della L. n. 205/17, *“al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull'intero territorio nazionale nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico-finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonché di garantire l'adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa europea”*, ha assegnato funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati, precisando che tali funzioni sono attribuite *“con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria* (da € 2.500 a € 155 milioni), *stabiliti dalla legge 481/95”*;
- la medesima disposizione, inoltre, ha espressamente attribuito all'Autorità anche specifiche funzioni di regolazione e controllo, in materia di:
 - a) *“predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio ‘chi inquina paga’”* (lett. f);
 - b) *“approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento”* (lett. h);
 - c) *“verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi”* (lett. i);

RILEVATO che nell'art. 6 della Delibera n. 443/2019, così come integrata dalla delibera ARERA n. 238/2020, l'Autorità disciplina la procedura di approvazione del Piano economico finanziario (PEF), prevedendo il coinvolgimento di tre soggetti:

1. **Gestore**: predispone annualmente, per la parte di propria competenza e secondo quanto previsto dal MTR, il Piano economico finanziario e lo trasmette all'Ente Territorialmente Competente, corredato da una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante, di veridicità dei dati trasmessi e una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica e i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili;
2. **Ente Territorialmente Competente (ETC)**: verifica e valida, sotto il profilo di completezza, della coerenza e della congruità, le informazioni e i dati ricevuti dai gestori, necessari per l'elaborazione del Piano economico finanziario, nonché definisce i parametri /coefficienti di sua competenza (ad es. fattori di sharing, numero di rate per i conguagli, coefficienti di recupero produttività X, il coefficiente previsto di miglioramento della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti (QL), il coefficiente per la valorizzazione del perimetro gestionale (PG), elabora il Piano economico finanziario definitivo e lo trasmette ad ARERA entro 30 gg. dalla validazione;
3. **ARERA**: approva il PEF, con o senza modificazioni, verificando la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa;

RICHIAMATO l'art. 7 della deliberazione ARERA n. 363/2021, il quale disciplina la “procedura di approvazione” del Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo che:

- ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, il gestore predispone il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente;

- il piano economico finanziario è soggetto ad aggiornamento biennale secondo la procedura di cui al successivo art. 8, ed è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati;
- l'Ente territorialmente competente, o un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti, valida le informazioni fornite dal gestore medesimo e le integra o le modifica secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio (la procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario); in seguito, assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario per il periodo 2022-2025 entro 30 giorni dall'adozione ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento per l'approvazione della TARI riferita all'anno 2022;
- l'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente, approva; in caso di approvazione con modificazioni, l'Autorità ne disciplina all'uopo gli effetti alla luce della normativa vigente, con particolare riferimento alla tutela degli utenti, tenuto conto dell'efficacia delle decisioni assunte dagli organismi competenti e delle misure volte ad assicurare la sostenibilità finanziaria efficiente della gestione;
- fino alla citata approvazione da parte dell'Autorità, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente;

ATTESO che l'art. 1.1 dell'MTR (Metodo Tariffario Rifiuti - allegato "A" alla Delibera ARERA 443/2019), definisce l'ETC come «l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente»;

TENUTO CONTO che, nel territorio in cui opera il Comune di Rimini, è presente e operante l'Ente di Governo dell'ambito, previsto ai sensi del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 (ossia ATERSIR - Agenzia di regolazione dei servizi pubblici locali ambientali, istituita con la Legge regionale dell'Emilia Romagna n. 23 del 23.12.2011, che tratta, in forma associata, le funzioni relative alla regolazione del Servizio Gestione Rifiuti Urbani e assimilati - raccolta, trasporto, avvio a recupero, smaltimento - oltre che del Servizio Idrico Integrato - acquedotto, fognatura e depurazione -, alla quale è stata attribuita, fra le altre, la competenza ad approvare i piani finanziari in materia di gestione dei rifiuti) il quale svolge le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019;

RICHIAMATO l'art. 4, comma 4.5, della deliberazione di ARERA n. 363/2021, in base al quale "In ciascuna annualità 2022, 2023, 2024 e 2025, a partire dalle entrate relative alle componenti di costo variabile e di quelle relative alle componenti di costo fisso individuate sulla base delle disposizioni di cui al MTR-2 e risultanti dal piano economico finanziario predisposto per le medesime annualità, sono definiti l'attribuzione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche e i corrispettivi da applicare all'utenza finale, secondo quanto previsto all'Articolo 6 del MTR-2";

RILEVATO che ATERSIR, con deliberazione del Consiglio d'Ambito del 24.05.2022 ha validato il PEF - Piano finanziario relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti del presente Comune - periodo 2022-2025, in corso di pubblicazione e del quale si allega al presente atto la bozza anticipata in via informale, quale parte integrante e sostanziale (allegato A);

ESAMINATO il citato PEF 2022-2025 ed i relativi parametri che, ai sensi dei provvedimenti di ARERA, sono di competenza di ATERSIR, dal quale risulta per l'anno 2022 un costo complessivo di € 41.915.747,86 al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile;

RITENUTO, per quanto sopra, di prendere atto del PEF 2022-2025, validato dall'Ente di Governo dell'Ambito e che ATERSIR provvederà alla trasmissione del medesimo ad ARERA, insieme ai relativi allegati, come previsto dall'art. 7 della deliberazione ARERA n. 363/2021, ai fini della successiva approvazione;

VISTO l'art. 1.4 della determinazione n. 2/2020 di ARERA, in base al quale, al totale dei costi del PEF, possono essere sottratte le seguenti entrate, quando disponibili:

- il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali, ai sensi dell'art. 33 bis del D.L. 248/2007;
- le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;
- le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;
- le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente;

CONSIDERATO che il Piano finanziario costituisce il presupposto per la determinazione delle tariffe TARI 2022 e che, nel rispetto del richiamato art. 1.4 della determinazione n. 2/2020, si prevede di applicare le seguenti detrazioni per un totale di € 244.114,15:

- € 116.114,15, a titolo di contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali, ai sensi dell'art. 33 bis del D.L. 248/2007, atteso sulla base del contributo del 2021;
- € 128.000,00 da entrate da recupero evasione;

PRESO ATTO che la previsione del capitolo 490 del bilancio 2022, comprensiva dell'importo di € 300.000 relativo alla TARI immobili comunali (finanziata con correlato capitolo di spesa del bilancio) e rideterminata in sede di variazione di bilancio approvata prima del presente atto, è pari ad € 41.671.633,71, essendo stata formulata sulla base del PEF dell'anno 2022 e tenendo conto delle detrazioni applicabili, come sopra indicato;

DATO ATTO, pertanto, che le entrate tariffarie per l'anno 2022, sulla base delle risultanze attuali, ammontano ad € 41.371.633,71, come sintetizzato nella tabella seguente e meglio dettagliato nella Relazione Tecnica (allegato B) che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione: ciò comporta una variazione rispetto alle tariffe applicate nell'anno precedente del 3,38%;

€ 41.915.747,86	-costo complessivo PEF 2022
€ 116.114,15	-contributo del MIUR
€ 128.000,00	-entrate da recupero evasione
€ 300.000,00	=TARI immobili comunali
€ 41.371.633,71	entrate tariffarie 2022

RITENUTO, quindi, di determinare per l'anno 2022 le tariffe della TARI, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate nell'allegato C della presente deliberazione, formandone parte integrante e sostanziale, dando atto che nel caso l'ETC o ARERA richiedessero delle modifiche al suddetto PEF si dovrà, eventualmente, intervenire sull'articolazione

tariffaria e che la modifica del quadro TARI potrà poi confluire in una variazione di bilancio, nelle forme ordinarie previste dal TUEL;

TENUTO CONTO, ai fini della determinazione delle tariffe, che:

- è stato applicato il metodo semplificato, facendo riferimento ai commi 651-652 della Legge 147/2013 ed, in particolare, utilizzando i dati di produzione dei rifiuti derivanti dall'Osservatorio, citato nella Relazione Tecnica;
- le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la classificazione approvata con regolamento comunale;
- la tariffa è composta in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, determinato in base al sistema previsto dal nuovo metodo tariffario (MTR-2) imposto da ARERA, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi efficienti di investimento e di esercizio;
- la tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività;

RILEVATO che, secondo quanto previsto dall'art. 24, comma 4, del vigente Regolamento per l'applicazione della Tassa sui rifiuti (TARI), come modificato con delibera di C.C. n. 41 del 28.04.2022, per l'anno 2022, la scadenza della prima rata o della rata unica è stata fissata al 16 luglio, fermo restando il 30 settembre e 16 dicembre per il pagamento delle successive;

RICHIAMATO il D.L. 34/2019 (Decreto Crescita), art. 15-bis: "Efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali", che integra l'art. 13, commi 15 e 15 bis, del D.L. 201/2011 in materia di TARI;

DATO ATTO che responsabile del procedimento è la Dott.ssa Ivana Manduchi – Dirigente del Settore Risorse Tributarie;

VISTO il parere di regolarità tecnica favorevole, espresso dal Dirigente del Settore Risorse Tributarie, Dott.ssa Ivana Manduchi, ai sensi degli artt. 49, 1° comma e 147 bis, 1° comma D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla proposta di deliberazione di cui trattasi e dato atto che la stessa è stata sottoposta al Responsabile del Servizio Economico Finanziario (Settore Ragioneria generale), ai sensi dell'art. 4 del vigente Regolamento di contabilità, allegato al presente atto;

VISTO il parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario (Settore Ragioneria generale) Dott. William Casanova, in ottemperanza agli artt. 49, 1° comma e 147 bis, 1° comma del D.Lgs. n. 267/2000, allegato al presente atto;

RICHIAMATA la propria competenza ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. e) del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il parere espresso in data 17.05.2022 dalla I' e V' Commissione Consiliare riunite in seduta congiunta;

ACQUISITO il parere di legittimità del Segretario Comunale, ai sensi dell'art. 5 comma 3 del Regolamento sui controlli interni adottato con deliberazione di C.C. n. 4 del 24.01.2013;

Il Presidente del Consiglio Corazzi, esaurita la trattazione dell'argomento, lo pone in votazione come precedentemente emendato;

Esperita la votazione con modalità elettronica, con il seguente risultato:

Presenti Nr.	26	
Votanti Nr.	26	
Favorevoli Nr.	19	Sindaco Sadegholvaad; Consiglieri: Barilari, Cancellieri, Carminucci, Casadei, Corazzi, De Leonardis, Di Natale, Guitoli, Lari, Marchioni, Messori, Neri, Petrucci, Ramberti, Soldati, Tonti, Zamagni Giuliano e Zamagni Marco
Contrari Nr.	6	Consiglieri: Ceccarelli, De Sio, Marchei, Pari, Renzi e Zoccarato
Astenuti Nr.	1	Consigliere Marcello

D E L I B E R A

1. **DI PRENDERE ATTO** del PEF Piano finanziario dei costi del servizio integrato di gestione dei rifiuti per il periodo 2022-2025, validato da ATERSIR, quale Ente di Governo dell'Ambito ed elaborato secondo il MTR-2 (di cui all'allegato "A" alla Delibera ARERA 363/2021), in corso di pubblicazione e del quale si allega al presente atto, quale parte integrante e sostanziale (allegato A), la bozza anticipata in via informale, che espone un costo complessivo di € 41.915.747,86;
2. **DI DARE ATTO** che ATERSIR provvederà alla trasmissione del medesimo PEF ad ARERA insieme ai relativi allegati, come previsto dall'art. 7 della deliberazione ARERA n. 363/2021, ai fini della successiva approvazione;
3. **DI PRENDERE ATTO** che la previsione del capitolo 490 del bilancio 2022, comprensiva dell'importo di € 300.000 relativo alla TARI immobili comunali (finanziata con correlato capitolo di spesa del bilancio) e rideterminata in sede di variazione di bilancio approvata precedentemente al presente atto, è pari ad € 41.671.633,71, essendo stata formulata sulla base del PEF dell'anno 2022 e tenendo conto delle detrazioni applicabili, come sopra indicato;
4. **DI DARE ATTO**, altresì, che le entrate tariffarie per l'anno 2022, sulla base delle risultanze attuali, ammontano ad € 41.371.633,71, come sintetizzato nella tabella seguente e meglio dettagliato nella Relazione Tecnica (allegato B) che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione: ciò comporta una variazione rispetto alle tariffe applicate nell'anno precedente del 3,38%

€ 41.915.747,86	-costo complessivo PEF 2022
€ 116.114,15	-contributo del MIUR
€ 128.000,00	-entrate da recupero evasione

€ 300.000,00 =	TARI immobili comunali
€ 41.371.633,71	entrate tariffarie 2022

5. **DI DETERMINARE** per l'anno 2022 le tariffe della TARI, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate nell'allegato C della presente deliberazione, formandone parte integrante e sostanziale, dando atto che nel caso l'ETC o ARERA richiedessero delle modifiche al PEF TARI si dovrà, eventualmente, intervenire sull'articolazione tariffaria e che la modifica del quadro TARI potrà poi confluire in una variazione di bilancio, nelle forme ordinarie previste dal TUEL;
6. **DI DARE ATTO** che:
- con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal citato Piano Finanziario;
 - alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Rimini nella misura del 5%, di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992;
 - secondo quanto previsto dall'art. 24, comma 4, del vigente Regolamento per l'applicazione della Tassa sui rifiuti (TARI), come modificato con delibera di C.C. n. 41 del 28.04.2022, per l'anno 2022, la scadenza della prima rata o della rata unica è stata fissata al 16 luglio, fermo restando il 30 settembre e 16 dicembre per il pagamento delle successive;
 - la presente deliberazione e copia del regolamento approvato saranno trasmessi, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 come modificato dal D.L. 34/2019, cd. "Decreto Crescita", al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre;
 - il Comune provvederà ad inviare ai contribuenti gli avvisi di pagamento secondo le indicazioni di ARERA contenute nella delibera n. 444/2019;
 - le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno efficacia dal 01.01.2022;
 - il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Ivana Manduchi, Dirigente del Settore Risorse Tributarie;
7. **DI DISPORRE** che il presente atto venga pubblicato all'Albo Pretorio on-line di questo Comune, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge 18.06.2009 n. 69;

IL CONSIGLIO COMUNALE

ATTESA L'URGENZA;

Esperita la votazione con modalità elettronica, con il seguente risultato:

Presenti Nr.	26				
Votanti Nr.	26				
Favorevoli Nr.	19	Sindaco	Sadegholvaad;	Consiglieri:	Barilari, Cancellieri,

		Carminucci, Casadei, Corazzi, De Leonardis, Di Natale, Guitoli, Lari, Marchioni, Messori, Neri, Petrucci, Ramberti, Soldati, Tonti, Zamagni Giuliano e Zamagni Marco
Contrari Nr.	6	Consiglieri: Ceccarelli, De Sio, Marchei, Pari, Renzi e Zoccarato
Astenuti Nr.	1	Consigliere Marcello

I Conss. Di Natale, Lari, Marcello e Neri, poiché collegati da remoto, hanno espresso il loro voto per entrambe le votazioni, in collegamento con chiamata nominale da parte del Segretario Generale.

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Giulia Corazzi

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Diodorina Valerino